SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

263ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

GOVERNO

Variazioni nella composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione e assegnazione ... 4

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 4

SULLE TRAGICHE VICENDE CINESI

PRESIDENTE 4
VOLPONI *(PCI)* 5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» **(1796)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

MURMURA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 6, 10
FRANCHI *(PCI)* 7
MISSERVILLE *(MSI-DN)* 9
POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno* . 11

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE ..... *Pag.* 12

REGOLAMENTO DEL SENATO

Discussione dei documenti:

«Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa» (***Doc.* II-*bis*, n. 1**), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori;

«Modificazione degli articoli 19 e 135 del Regolamento; introduzione di un articolo 135-*bis*» (***Doc.* II, n. 18**), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori:

PRESIDENTE 18
GUIZZI *(PSI)* 13
* ELIA *(DC)* 14
TEDESCO TATÒ *(PCI), relatore* 17

ALLEGATO

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione 30

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Nomina di componenti 30

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... *Pag.* 30
Annunzio di presentazione 31
Assegnazione 31

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Presentazione di relazioni 33

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento 33

REGOLAMENTO DEL SENATO

Presentazione di relazioni su proposte di modificazione 34

GOVERNO

Trasmissione di documenti 34

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 35
Trasmissione di documentazione 36

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 31 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Amabile, Bo, Carta, Cattanei, Ceccatelli, Cortese, D'Amelio, Dipaola, Evangelisti, Genovese, Giacometti, Giacovazzo, Grassi Bertazzi, Leone, Manieri, Montresori, Natali, Pinto, Pulli, Rumor, Salvi, Strik Lievers, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fioret, Kessler, Mezzapesa, Pieralli, Rubner, Spitella, Triglia, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la seguente lettera dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Roma, 2 giugno 1989

All'Onorevole Presidente
del Senato della Repubblica

ROMA

Informo la Signoria Vostra che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, di concerto con il Ministro *ad interim* dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato l'onorevole avvocato professor Learco Saporito, senatore della Repubblica, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.

F.to Ciriaco DE MITA»

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 3 giugno 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154» (1804).

Detto disegno di legge, in data 5 giugno 1989, è stato deferito, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Detto disegno di legge è stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 5 giugno 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del turismo e dello spettacolo:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati» (1805).

Detto disegno di legge, in pari data, è stato deferito, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico. Decorre quindi da questo momento il termine dei venti minuti di preavviso prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulle tragiche vicende cinesi

PRESIDENTE. Signori senatori, consentitemi di esprimere a nome dell'intero Senato della Repubblica, e sicuro di interpretare il pensiero dei Gruppi qui rappresentati, il sentimento di orrore e di sgomento che ci pervade ormai da giorni di fronte alle tragiche notizie provenienti dalla Cina.

Abbiamo davanti agli occhi le immagini di morte e disperazione che i mezzi di comunicazione ci offrono quotidianamente. Viviamo ora per ora, potremmo dire, una storia non ancora conclusa di repressione, di violenza, di desolazione.

In un mondo avviato al dialogo e alla comprensione fra i due grandi blocchi, in un mondo che sta superando l'incubo dell'olocausto nucleare, possiamo affermare che stiamo assistendo, testimoni impotenti, a una delle più grandi tragedie dei nostri tempi: quella scritta con il sangue nella piazza Tienanmen.

È una pagina orrenda che resterà scolpita nelle nostre coscienze, consapevoli come siamo che il dovere della solidarietà verso le innocenti vittime si accompagna alla condanna più ferma e inappellabile, in nome dei diritti irrinunciabili dell'uomo e del cittadino, nei confronti di chi ha ordinato e perpetrato il massacro; nei confronti di chi insiste nell'affidare alle forze armate l'infelice compito di schiacciare una domanda giovane, genuina e spontanea di libertà e di democrazia.

Ricordiamo in queste tragiche ore il manifesto con cui prese forma, lo scorso 13 maggio, il movimento degli studenti destinato a sfociare in un così orrendo bagno di sangue. "La democrazia è un ideale della vita umana come la libertà e il diritto", si leggeva in quel documento che merita di essere ricordato da tutti coloro che in quegli stessi principi si riconoscono, al di là delle fedi politiche o religiose.

E proseguiva, il testo degli studenti di Pechino: "Ora, per ottenerli noi dobbiamo sacrificare le nostre giovani vite. È questo l'orgoglio della nazione cinese? Stiamo combattendo per la vita con il coraggio di morire. Ma siamo ancora dei ragazzi. Madre Cina, per favore, guarda i tuoi figli e le tue figlie... Puoi rimanere indifferente?".

Ora le ombre di una guerra civile di cui non possiamo prevedere gli orrori si allungano sull'immensa nazione cinese, quella stessa nazione che negli anni scorsi aveva acceso le speranze dell'umanità per il suo coraggioso avviarsi sulla via delle riforme e delle aperture politiche, in quello che ci era apparso come il nobile tentativo di fuoriuscire non solo dal sottosviluppo economico ma dalla essenza stessa del totalitarismo.

Tutto ora sembra crollare.

Spetta a questa Assemblea, liberamente eletta all'interno di una libera democrazia far risuonare la propria voce di solidarietà con il popolo cinese che soffre. Spetta ai Governi dell'Europa - un'Europa in cui la parola democrazia unisce ormai Varsavia alle altre capitali - esprimere in forme concrete e operanti questa stessa solidarietà verso chi voleva libertà e ha avuto morte». (*Vivi, prolungati applausi*).

VOLPONI. Signor Presidente, lei ha parlato a nome di tutti, ma io - mi spiace - non posso sottoscrivere il suo discorso: mi tiro da parte, perchè è un discorso privo di qualunque analisi.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Ho cercato di rappresentare la posizione di tutti i partiti: non ho usato alcun tono di faziosità (*Applausi*).

FABBRI. Volponi, sei dalla parte di Deng?

VOLPONI. Sei tu dalla parte di Deng!

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (1796) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», già approvato dalla Camera dei deputati. Poichè la Commissione ha terminato ieri sera i suoi lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, la legge n. 121 di riforma della polizia stabiliva all'articolo 114 il termine di un anno per la determinazione di una organica disciplina in materia di iscrizione degli appartenenti alle forze di polizia ai partiti politici. Nel Parlamento e nel paese si è aperto un dibattito per valutare la congruità di una disciplina globale ed armonica, che tenesse conto anche delle altre categorie di dipendenti dello Stato richiamate al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, il quale espressamente stabilisce che la legge può regolare la iscrizione di tali categorie (magistrati, appartenenti alle forze di polizia, diplomatici, militari) ai partiti politici.

Si è discusso a lungo, tanto che il Governo ed il Parlamento si sono astenuti dal presentare un disegno di legge, così come il terzo comma dell'articolo 98 stabilisce; dal 1982 si è andati avanti attraverso una serie di provvedimenti (alcuni disegni di legge ordinari e più decreti-legge poi convertiti) che prorogavano di volta in volta di un anno il termine in via di scadenza.

Devo però qui ricordare – e ciò è stato rilevato anche in sede di 1ª Commissione – come questa volta la situazione sia migliorata, nel senso che sia il Governo sia i rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari hanno presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per la disciplina complessiva, che comprende tutte le categorie di pubblici dipendenti indicate al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

Con il presente decreto-legge, il Governo ha inteso – opportunamente – non pregiudicare la soluzione di merito che andrà ad adottare il Parlamento per una disciplina complessiva.

Alla luce di queste considerazioni, ad avviso del relatore e della maggioranza della 1ª Commissione il decreto-legge al nostro esame merita di essere convertito in legge dal Senato, come ha già fatto la Camera dei

deputati, statuendo il termine della fine dell'aprile 1990 per la regolamentazione complessiva. Il nostro auspicio è che questo periodo di tempo (magari ben prima della scadenza fissata dal decreto-legge) serva a disciplinare tutta la materia in modo armonico così da comprendere non solo il dato formale della iscrizione, ma tutte quelle attività molto più incidenti e pregiudicanti la funzione di categorie importanti come quelle della polizia, dei diplomatici, dei magistrati e dei militari.

Voglio qui ricordare come alcune categorie, ad esempio l'Ordine giudiziario, nello statuto della propria associazione, abbiano già pensato ad una autoregolamentazione, che potrebbe anche essere utilizzata come parametro per una disciplina legislativa, così come la Costituzione ci insegna.

Con queste valutazioni raccomando al Senato l'espressione di un voto favorevole sull'intero provvedimento, sul quale nessun Gruppo e nessun parlamentare hanno presentato emendamenti consentendo di massima sul provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, signor rappresentate del Governo, onorevoli colleghi, eccoci di fronte ad un'ennesima proroga del termine posto dalla legge di riforma della polizia, che prevede una provvisoria proibizione di iscrizione ai partiti politici per il personale della polizia di Stato. L'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, stabilisce che finchè non intervenga una disciplina generale in attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno, gli addetti alla polizia di Stato non possono iscriversi ai partiti politici.

Forse è opportuno ricordare che questa norma fu introdotta a seguito di una discussione complicata e travagliata; in ogni caso essa era transitoria e doveva rimanere tale. Invece sono trascorsi otto anni e i Governi che via via si sono succeduti non hanno ancora onorato questo impegno. È un malvezzo, un'antica storia di inadempienze: è accaduto quello che spesso accade. E cioè, come tutte le cose temporanee e provvisorie, anche questa è destinata a diventare perenne.

A questo punto io mi chiedo: siamo alla fine? Siamo all'ultimo decreto? Sarà l'ultima proroga? Non credo. Anche l'anno scorso i responsabili del Governo assicurarono di risolvere il problema con una legge ordinaria. Fino ad oggi, però, si è visto solo un tardivo disegno di legge, presentato all'ultimo momento ed in tutta fretta, quasi per tacitare la propria coscienza. Ed allora si pone un interrogativo: che fine hanno fatto gli altri progetti di legge su questa materia? Perchè non è andato avanti quello proposto dall'onorevole Mammì? È stata colpa del parlamento o non è vero piuttosto che è mancata la volontà politica dell'Esecutivo di affrontare e risolvere il problema? Si abbia il caraggio di dire la verità: ne guadagneremo tutti in credibilità.

Allora perchè mai dovremmo accedere alla proposta di prorogare un divieto? Signor Presidente, nell'ultima competizione elettorale diversi magistrati ed anche capi di stato maggiore si sono candidati. Se le cose stanno così – e stanno veramente così – come si può continuare a porre la questione per gli appartenenti al corpo di pubblica sicurezza? La Costituzio-

ne, voi lo sapete, onorevoli colleghi, pone un solo divieto: l'appartenenza ad associazioni segrete. Ebbene, siamo al paradosso. Alti funzionari dello Stato e militari, che hanno fatto parte di associazioni segrete come la P2, che è risultata un aggregato, un coacervo di eversione, di delinquenza politica e comune, di loschi affari e di mafia, continuano a prestare servizio in posti delicati dello Stato, mentre si pretende di imporre agli agenti di polizia il divieto di iscrizione ai partiti politici i quali certamente non sono immuni da difetti ma rappresentano, sia pure con limiti ed insufficienze gravi, le strutture portanti della vita democratica.

Onorevoli colleghi, non possiamo relegare una categoria di cittadini ai margini della vita, in una condizione di isolamento, in una zona neutra, in una specie di vuoto pneumatico, in omaggio a princìpi aprioristici ed astratti. L'agente di polizia non è un'astrazione umana, ma è un uomo come tutti gli altri e come tale ha le sue passioni, i suoi interessi, le sue opinioni. È assurdo pensare che l'agente di polizia, per effetto di questo divieto, diventi un essere avulso dalla vita comune, destituito di ogni convincimento, insensibile agli impulsi della storia che si muove intorno a lui. Ma si teme davvero che la tessera di un partito possa condizionare l'imparzialità delle forze dell'ordine? Ma è davvero questo atto formale una minaccia? O non è vero il contrario. E cioè che proprio la sindacalizzazione e – perchè no? – la politicizzazione di molti lavoratori di pubblica sicurezza hanno contribuito a spezzare il solido vincolo di fedeltà che per troppo tempo anche nel nostro paese ha legato la polizia agli interessi dominanti?

Le idee politiche di ciascun poliziotto non cambiano – lo sappiamo bene – se gli si impedisce di prendere una tessera, quindi non è questo il problema. L'esperienza dimostra che l'agente di polizia costretto ad una forma di agnosticismo è più esposto dell'agente che abbia fatto una pubblica professione di fede. Perchè il primo può valersi della apparente neutralità politica per far passare il suo proposito infedele, mentre l'altro, che ha fatto professione di fede politica, è legato e condizionato da quella professione di fede.

Alcuni atti vengono commessi perchè chi li compie spesso è garantito dalla sua condizione di neutralità politica. Se si è iscritti ad un partito, si avverte un senso di peritanza e di pudore a compiere certi gesti. Ecco allora, onorevoli colleghi, che in una Repubblica fondata sulla libertà di opinione e sulla organizzazione dei partiti, è illogico, è ridicolo imporre divieti come quello che oggi si continua a sostenere. Lasciate alla discrezione degli uomini che hanno un incarico e una missione nello Stato di regolarsi secondo coscienza. Poi, quand'anche voi manteneste questa proibizione, a che cosa essa gioverebbe? A niente. Lasciamo la libertà all'individuo e soprattutto non facciamo eccezioni per quelli della polizia. Ciò che importa è che i cittadini abbiano la coscienza di difendere la propria dignità personale, ma non obbligate nessuno a firmare giuramenti che poi puntualmente non vengono mantenuti. Le forze di polizia dispongono di una grande forza morale che deriva dai valori che esse rappresentano, valori che affondano le loro radici nelle tradizioni democratiche del nostro paese. Ogni giorno danno prova di spirito di sacrificio, danno prova di dignità, di prestigio, di professionalità e di attaccamento al dovere. Le forze di polizia chiedono oggi più che mai di partecipare davvero alla vita democratica nello spirito del dettato costituzionale. A tale domanda, signori del Governo, non potete

rispondere con la proroga del divieto di iscrizione: alle forze di polizia bisogna dare fiducia nei fatti e non soltanto a parole, come è avvenuto fino a oggi. Si tratta di un dovere al quale non potete più sottrarvi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misserville. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prendendo la parola a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano debbo formulare, in relazione a questo disegno di legge, una serie di considerazioni che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea e che non mi sembrano di poco momento.

Una prima considerazione è di carattere giuridico generale perchè la disposizione che si vuol prorogare stabilisce un regime straordinario ed eccezionale nei confronti di una categoria di cittadini, un regime giuridico per il quale questi cittadini, che sono dei servitori dello Stato e che prestano la loro attività in una funzione pubblica importante e decisiva per la vita sociale, sono privati del diritto di iscriversi ad un partito politico. È una situazione talmente eccezionale – prescindendo dalle nostre convinzioni in ordine all'opportunità di mantenere o meno in piedi questo divieto – che esigeva una soluzione immediata e definitiva. Dobbiamo constatare – e qui passiamo al secondo ordine di considerazioni – che ancora una volta si dà ragione a quell'illustre avvocato milanese il quale scrisse un aureo libretto di cui purtroppo si sono persi gli esemplari e che si intitolava: «Dell'istituto del rinvio come prova certa dell'esistenza di Dio». L'istituto del rinvio in questa materia è sistematico, così che vengono elusi i problemi e soprattutto vengono eluse tutte le questioni che ai problemi sono sottese e che ai problemi fanno riferimento.

Quindi, onorevole Sottosegretario, colleghi, signor Presidente, dobbiamo esprimere la nostra delusione ancora una volta di fronte ad una forma di immobilismo che riguarda una situazione eccezionale. Noi prescindiamo dalla soluzione che si vorrà dare a questo problema. Dal punto di vista generale la discussione condotta dal collega comunista può impegnarci intellettualmente e forse anche filosoficamente in una visione dello Stato, dei diritti dei cittadini, delle ragioni di obiettività che debbono presiedere all'amministrazione di un compito grave e difficile quale quello della tutela dell'ordine pubblico.

Ma ciò che ci interessa e ci preme soprattutto di sottolineare è l'inadempienza del Governo, dei vari Governi che si sono succeduti, a mettere termine ad una situazione di eccezionalità. Non si capisce perchè dal 1981 al 1989, per otto anni, si sia prorogato questo termine entro il quale bisognava risolvere la questione: infatti, dal punto di vista costituzionale ho i miei dubbi che possa essere mantenuto un divieto, che oltretutto è postumo, nei confronti di una categoria di cittadini ad iscriversi ad un partito politico.

Vogliamo compiere un atto di fiducia nei confronti del Governo, nei confronti soprattutto del Ministero dell'interno, che è il proponente del provvedimento, purchè questo termine sia veramente l'ultimo. Però ci rendiamo conto tutti quanti che una situazione di questo genere non potrà

essere civilmente sostenuta e soprattutto contrasta con la logica (ed è la logica che presiede sempre all'emanazione di provvedimenti legislativi). Ora, protrarre un altro anno ancora questa sospensione dei diritti di un gruppo di cittadini è un atto che se è ultimativo ed è una dimostrazione di buona volontà concreta, è un atto che accettiamo, nella speranza che una volta tanto il Governo sia in buona fede e non abbia nascosto da qualche parte quell'aureo libretto del famoso avvocato milanese che vi ho citato, nell'attesa che si definisca questa situazione.

Nel merito del provvedimento, cioè sull'opportunità di mantenere il divieto di iscrizione ai partiti politici nei confronti degli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, credo dovremmo impegnarci in discussioni più profonde, perchè i corpi di tutela dell'ordine pubblico in Italia sono numerosi. Vi è un corpo che, essendo militarizzato, come l'Arma dei carabinieri, ha istituzionalmente il divieto di iscrizione ai partiti politici. Sarebbe veramente pericoloso (ed è un argomento da affrontare con molta prudenza) avere un corpo di polizia politicamente asettico, istituzionalmente dedicato alla funzione del servizio pubblico ed un corpo separato di polizia politica, perchè tale diventerebbe quando si desse la stura alla libertà di iscrizione ai partiti politici.

Vedete quindi che il tema della discussione è molto difficile, aspro ed impegnativo. Il Gruppo del Movimento sociale italiano vota a favore della proroga di un anno, nella speranza che questo ulteriore rinvio non vi serva filosoficamente, cristianamente, ontologicamente alla dimostrazione dell'esistenza di Dio. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ribadire molto brevemente, più brevemente che nella relazione, le ragioni che sono alla base di questo provvedimento, anzitutto rivolto a non pregiudicare, con la possibilità di iscrizione ai partiti politici, la futura disciplina che viene, coerentemente al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, proposta con una normativa generale da un disegno di legge di iniziativa del Governo presentato alla Camera dei deputati e che riguarda anche le altre categorie di pubblici dipendenti.

Voglio qui ricordare – anche se non ho la veste, nè la qualità per fare il difensore di ufficio del Governo – che l'iniziativa legislativa compete a ciascun parlamentare. Pertanto, invocare la responsabilità unica ed esclusiva del Governo come ragione della mancata disciplina complessiva è in un certo senso irrispettoso anche nei confronti dell'iniziativa di ogni singolo parlamentare.

MISSERVILLE. Lei ci prende per ingenui.

MURMURA, *relatore*. Il problema del ritardo nella disciplina complessiva è attribuibile alla difficoltà di una normativa che riguardi tutte queste categorie. Credo che questo sia il vero motivo del ritardo, non la volontà di mortificare – come qualcuno in quest'Aula ha poc'anzi sostenuto – la dignità degli appartenenti alle forze di polizia, che nella specie si riducono alla

polizia di Stato. Inoltre vi è l'esigenza di non rompere quell'analogia disciplinare per tutte le forze di polizia prevista dalla legge n. 121 del 1981. Dobbiamo anzi qui ricordare che per alcuni militari il divieto persiste, anche se poi per altri militari il divieto deve essere regolamentato, in base al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, con una legge.

Comunque ritengo non solo di avere speranze, ma di poter nutrire legittimamente fiducia sul fatto che il Parlamento sia in grado di disciplinare compiutamente la materia sulla base dei disegni di legge governativo e di iniziativa di alcuni parlamentari; eventualmente intervenendo successivamente nel merito si potrà predisporre un provvedimento con cui si potrà meglio normare e che successivamente potrà essere sottoposto all'attenzione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo di dover condividere pienamente le considerazioni svolte dal relatore, senatore Murmura, sia nella relazione iniziale che nella replica. Vorrei confermare a questa Assemblea il fatto che la Commissione affari costituzionali della Camera aveva posto all'ordine del giorno la discussione sia del disegno di legge governativo, che doveva disciplinare la materia prevista dall'articolo 98, terzo comma, della Costituzione, sia della proposta di legge presentata sulla stessa materia da vari Gruppi politici appartenenti alla maggioranza e all'opposizione. All'interno di questi due testi, cioè quello presentato dal Governo e quello presentato da alcuni parlamentari rappresentanti di vari Gruppi politici, vi era un punto unificante: entrambi i testi prevedevano il divieto di iscrizione ai partiti politici per le categorie richiamate dall'articolo 98 della Costituzione.

Il decreto-legge oggi al nostro esame per la conversione si muove sulla stessa linea. Credo, tra l'altro, di poter dire che oggi possiamo ritenere che sono maturi i tempi per adottare una regolamentazione organica di questa materia proprio in considerazione del fatto che nel frattempo sono intervenute alcune forme di autoregolamentazione, in modo particolare in riferimento alla magistratura. Infatti, nell'ambito dello statuto dell'Associazione nazionale magistrati, è stata inserita una norma di autoregolamentazione che prevede il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alla magistratura.

Questo decreto-legge quindi mantiene in vigore un divieto che nell'ambito della regolamentazione generale prevista sia dal disegno di legge del Governo che dalla proposta di legge presentata da alcuni parlamentari è previsto e regolamentato. È chiaro che l'argomento è complesso; perciò, nel momento in cui si passerà da un'affermazione di principio alla regolamentazione specifica, dovrà essere compiuto un approfondimento e il dibattito dovrà certamente svilupparsi nella fase in cui questi testi potranno essere esaminati.

Il Governo ritiene peraltro opportuno e necessario tenere in vita questo divieto, proprio perchè ormai ci sono le condizioni per procedere rapidamente all'approvazione di una regolamentazione organica di tutta la materia. È questa la ragione per la quale il Governo raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, convertito dalla legge 13 giugno 1988, n. 209, è ulteriormente prorogato di un anno.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poichè non è ancora conclusa la trattazione in Commissione dei due disegni di legge iscritti ai punti successivi dell'ordine del giorno, per assicurare un più ordinato procedere dei lavori dell'Assemblea dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, in modo che possa subito avere inizio la discussione dei documenti *Doc.* II-*bis*, n. 1 e *Doc.* II, n. 18, in materia di Regolamenti parlamentari.

Faccio presente che per l'approvazione finale di tali provvedimenti nel loro complesso è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Discussione dei documenti:

«Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa» (*Doc.* II-*bis*, n. 1), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori;

«Modificazione degli articoli 19 e 135 del Regolamento; introduzione di un articolo 135-*bis*» (*Doc.* II, n. 18), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei documenti: «Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa» (*Doc.* II-*bis*, n. 1), d'iniziativa dei senatori Macis, Pinto, Santini, Covi, Mazzola, Garofalo, Antoniazzi, Busseti, Casoli, Corleone, Correnti, De Cinque, Dell'Osso, Di Lembo, Filetti, Gallo, Guizzi, Imposimato, Lombardi, Onorato, Pollice, Ruffino e Taramelli, e «Modificazione degli articoli 19 e 135 del Regolamento; introduzione di un articolo 135-*bis*»; (*Doc.* II, n. 18), d'iniziativa dei senatori Macis, Pinto, Santini, Covi, Mazzola, Garofalo, Antoniazzi, Busseti, Casoli, Corleone, Correnti, De Cinque, Dell'Osso, Di Lembo, Filetti, Gallo, Guizzi, Imposimato, Lombardi, Onorato, Pollice, Ruffino e Taramelli.

Dichiaro aperta la discussione generale, che avrà luogo congiuntamente su entrambi i documenti.

È iscritto a parlare il senatore Guizzi. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, colleghi, con queste due proposte avanzate dalla Giunta per il Regolamento, su indicazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, si chiude una fase che ebbe il suo avvio proprio qui a Palazzo Madama all'inizio della legislatura, quando i senatori furono chiamati ad approvare un disegno di legge che dava la possibilità di indire per l'autunno i *referendum* sulla giustizia e sul nucleare e quando, sempre a Palazzo Madama, si andò immediatamente nella direzione verso cui in fondo portava il voto popolare, cioè non solo quella di colmare la lacuna normativa conseguente al voto popolare, ma di andare al cuore del problema approvando una legge di revisione costituzionale sui reati ministeriali.

Ancora qui a Palazzo Madama, nelle settimane scorse, abbiamo approvato una legge ordinaria che disciplinava complessivamente la materia. In quella sede, ebbi ad esprimere il mio apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal collega Macis, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità, nell'aver proposto una nuova normativa regolamentare di adeguamento alla revisione costituzionale e alla legge ordinaria già approvate dal Parlamento.

Una nuova normativa regolamentare per l'articolo 90 che pure – come tutti sappiamo – resta inalterato, per il quale si prevede un Comitato intercamerale in sostituzione dell'Inquirente. La riforma regolamentare va di concerto con la riforma regolamentare adottata dalla Camera dei deputati: essa razionalizza il sistema sopprimendo l'ipotesi del supplemento istruttorio, sia da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere che da parte del collegio dei tre magistrati che sono chiamati a svolgere le loro indagini, in base alla legge n. 1 del 1989, perchè il supplemento non era e non è contemplato nella citata legge ed il Senato escluse, nella sede idonea ed adeguata di approvazione della legge ordinaria, l'ipotesi di prevederla appunto in quel provvedimento normativo, anche perchè tale previsione avrebbe aperto – lo sottolinea con efficacia il relatore di questo disegno di

legge, cioè la collega Tedesco Tatò – la strada – e non è il caso di aprire strade siffatte – ad un pericoloso conflitto fra poteri dello Stato.

Vi è poi l'introduzione dell'articolo 135-*bis* con un comma aggiuntivo che prevede di doversi deliberare separatamente fra coimputati. Ritengo una saggia decisione l'introduzione nel nostro Regolamento di questo articolo aggiuntivo, nel segno di un sincero spirito garantista quale è rintracciabile nella nostra Cosituzione e nelle leggi che sono venute di concerto sulla nostra Costituzione.

Vi è stato, come sottolinea la collega Tedesco Tatò, un voto unanime nella Giunta; i socialisti hanno contribuito a sviluppare le linee di questa riforma regolamentare e hanno espresso il loro voto in sede di Giunta. I socialisti – siamo in discussione generale e quindi non faccio che anticipare la nostra votazione complessiva – esprimeranno il loro voto favorevole anche qui in Aula. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Elia. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, colleghi senatori, penso che questa modifica regolamentare, sulla quale ora si è soffermato il collega Guizzi mostrando apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Giunta, dimostra, se non altro – ma credo che dimostri qualcosa di più – la tempestività dell'intervento del Senato; infatti, nel 1978 – ma riconosco che l'elaborazione della materia era allora più complessa – era stata pubblicata la legge n. 170 che regolava nuovamente la materia dell'Inquirente ma si era dovuto attendere il mese di luglio del 1979 per la nuova disciplina regolamentare. Qui abbiamo avuto una sorta di quasi simultaneità rispetto alla disciplina costituzionale entrata in vigore all'inizio di quest'anno, sia per quello che riguarda la legge ordinaria che per quanto riguarda l'attuazione regolamentare.

Mi pare che ci sia motivo di compiacersi per questa tempestività di intervento. Certo, dall'insieme di questa disciplina, che si dispone architettonicamente fra legge costituzionale, legge ordinaria e normativa regolamentare derivante quest'ultima dalla proposta presentata da membri della Giunta per le autorizzazioni a procedere, primo firmatario il senatore Macis, che si sono impegnati meritoriamente nella elaborazione di queste modifiche (parallele a quelle che sono in corso di adozione nell'altra Camera) da questo nuovo complesso di regole possono essere enucleati elementi di carattere generale e tutt'altro che privi di interesse.

Sul piano costituzionale direi che l'aspetto più rilevante è la differenziazione fra *status* del Presidente della Repubblica e *status* dei Ministri. Il reato presidenziale quando si verifica in ordine alle situazioni previste dall'articolo 90 della Costituzione – alto tradimento e attentato alla Costituzione – dà luogo ad una disciplina del tutto diversa da quella dei reati ministeriali, nel senso che per i reati ministeriali si procede generalmente, salvo la cosiddetta esimente dell'interesse costituzionalmente rilevante o dell'interesse preminentemente pubblico, di fronte al giudice ordinario. Per il Presidente della Repubblica, invece, rimane la giurisdizione della Corte costituzionale, che acquista così un carattere di assoluta eccezionalità.

È questa una riforma corrispondente ad una tendenza profonda di civiltà giuridica contemporanea, nel senso di ridurre la spesa di attribuzione dei giudici speciali: è una linea di sviluppo che tende a mettere sullo stesso piano

cittadini di ogni categoria, quale che sia la funzione che esercitano, nei confronti della giurisdizione ordinaria. Si accentua anche la differenza tra Capo dello Stato e tutti gli altri soggetti, compresi i Ministri. Questa disciplina conferma ulteriormente che il Capo dello Stato non viene concepito come vertice del potere esecutivo: il Capo dello Stato è assunto sempre più in una posizione di alta custodia e tutela di valori costituzionali, mentre la posizione dei Ministri, come vertici dei singoli dicasteri, viene progressivamente assimilata, salvo l'autorizzazione di ciascuna Camera, a quella degli altri consociati.

Non solo quindi vi è l'immissione nel *trend* di diritto comune ma anche la differenziazione più forte tra *status* di Presidente della Repubblica e *status* dei Ministri. Questa differenziazione si avvicina molto a quella esistente nella legge fondamentale della Repubblica Federale tedesca, pur dovendosi tener conto che in questo ordinamento la posizione dei ministri è totalmente assimilata a quella dei comuni cittadini.

Per quel che riguarda la tempestività nel rendere agibili i procedimenti per far valere le responsabilità, ho già detto e mi preme ribadire che questa cura di tempestività è finalizzata, ovviamente, a non, nemmeno temporaneamente, creare situazioni di vuoto e di incertezza.

La nuova disciplina si caratterizza anche per avere costituzionalizzato norme per quel che riguarda il Presidente della Repubblica, che si trovavano prima, nella legge ordinaria, trasponendo nella disciplina costituzionale il potere della Corte costituzionale di sospendere il Presidente della Repubblica, una volta accusato dal Parlamento in seduta comune e altresì costituzionalizzando le regole seguite circa la connessione per i soggetti coinvolti nel reato presidenziale. In sede regolamentare vengono proposti significativi perfezionamenti: per esempio si chiarisce che la presidenza del Comitato formato dalle due Giunte per le autorizzazioni a procedere, chiamate a costituire l'organo che sostituisce la Commissione inquirente, riguarda l'intero Ufficio di Presidenza e non il semplice Presidente. È evidente che si è voluto raggiungere – anche se questo non è detto nella relazione – soprattutto un obiettivo di continuità, in modo che fosse chiaro che, se il Presidente della Giunta della Camera dei deputati o del Senato è impedito, può essere sostituito nell'ambito dello stesso Ufficio di Presidenza di ciascuna Giunta.

Si sono poi precisate le regole in tema di ricusazione e di astensione, assimilando queste situazioni finalizzate al corretto esercizio di attività paragiurisdizionali o pregiurisdizionali alle situazioni di non ricusazione e di divieto di astensione, disposte anche per i membri della Corte costituzionale.

Infine è da sottolineare una modifica importante accolta in sede di Giunta per il Regolamento, in quanto si è stabilito che nessuna deliberazione di carattere procedurale potesse dar luogo a conseguenze sul piano di merito: in sostanza si è previsto che anche quando fosse stata respinta la proposta di disporre un supplemento di indagine ai fini della decisione circa la messa in stato di accusa formulata dal Comitato, lo stesso avesse poi l'onere di avanzare delle proposte in merito. Si prescrive quindi che il Presidente sospende la seduta del Parlamento per consentire al Comitato stesso di presentare ulteriori conclusioni: in altre parole, un diniego di supplemento di istruttoria non può, anche in mancanza di altre richieste dei 40 membri del Parlamento in seduta comune, trasformarsi in un giudizio liberatorio, ma è necessario che il Comitato presenti in ogni caso proposte

sul merito. Questa modifica mi sembra pienamente giustificata alla luce della logica stessa del procedimento.

Per quanto riguarda poi la normativa in tema di responsabilità ministeriale, la modifica più importante riguarda il supplemento di istruttoria. Si partiva dalla possibilità di una richiesta del supplemento rivolta al collegio formato dai magistrati che devono svolgere le indagini preliminari: ma già in sede di elaborazione della legge ordinaria, anche in base all'atteggiamento assunto dal Ministro guardasigilli, professor Vassalli, non si era accolta questa ipotesi, perchè si era ritenuto che la legge potesse per questo motivo essere sospettata di incostituzionalità e quindi potesse dar luogo ad un giudizio in sede di Corte costituzionale. In effetti si poteva sostenere che la legge ordinaria andava oltre, o meglio *contra*, quanto disposto dalla legge costituzionale silenziosa su questo punto.

Si è voluto evitare questa eventualità, così come la evitammo in altre circostanze a proposito delle modalità del sorteggio per il collegio incaricato delle indagini preliminari. D'altra parte, è stato sottolineato anche in sede di Giunta per il Regolamento, rispetto alla proposta fatta propria dalla relatrice Tedesco Tatò e tendente ad eliminare questa possibilità di supplemento di istruttoria, che bisognava evitare anche la possibilità di conflitti con il collegio composto di magistrati, i quali avrebbero potuto sostenere che la legge non prevedeva il supplemento giungendo persino a sollevare un conflitto negativo davanti alla Corte costituzionale.

A questi motivi il senatore Mancino, in sede di Giunta per il Regolamento, ha aggiunto un ulteriore motivo ancora più significativo dal punto di vista costituzionale, legato ad una netta divisione di compiti tra Collegio incaricato delle indagini preliminari e Camera parlamentare competente a dare o negare l'autorizzazione a procedere. In sostanza, il senatore Mancino ha sostenuto – e credo che avesse perfettamente ragione – che tutto lo spirito della nuova disciplina porta a distinguere nettamente tra competenze per la ricostruzione del fatto dell'autorità giudiziaria in sede di collegio incaricato delle indagini preliminari dalle attribuzioni parlamentari circa le valutazioni della cosiddetta esimente spettante a ciascuna Camera del Parlamento. Se questa distinzione vale, e dovrebbe valere perchè corrisponde alla *ratio* della nuova disciplina, allora effettivamente la richiesta di un supplemento di istruttoria, quando l'Assemblea deve esprimere un giudizio circa l'interesse perseguito nell'azione ministeriale, non mi pare giustificata.

Nonostante la notevole elaborazione normativa compiuta, non è detto che tutti i problemi siano risolti. Malgrado il triplice ordine di fonti cui si è fatto ricorso, rimarranno pur sempre alcuni problemi da risolvere in via interpretativa. Accenno per concludere ad un solo dubbio perchè esso potrebbe dar luogo ad un caso non di scuola.

Ove la Camera competente negasse l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro o dell'ex-Ministro e non estendesse il diniego ad uno o più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, si rimarrebbe veramente nell'ambito dei «procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione» (articolo 10, comma 1, della legge Costituzionale n. 1 del 1989)? La domanda appare particolarmente rilevante quando il soggetto indicato come concorrente nel reato sia un parlamentare: in questo caso, se la risposta fosse negativa, dovrebbe escludersi l'applicazione del secondo

comma dello stesso articolo, a norma del quale «non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione».

Naturalmente si tratta di un caso che dimostra – come potrebbe accadere per altri articoli – la difficoltà di coprire tutta la materia di questa che, auspicabilmente, dovrebbe essere sempre meno qualificata come giustizia politica e sempre più come una giustizia che prende in considerazione delle esimenti di carattere particolare, ma con una valutazione non puramente libera, non assolutamente discrezionale. Possono dunque residuare situazioni che lasciano spazi a futuri interventi della giurisprudenza parlamentare. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE.Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TEDESCO TATÒ, *relatore*. Signor Presidente, in verità esigenze di replica non ve ne sono, stante che il lavoro unanime della Giunta mi sembra rispecchi un orientamento comune a tutta l'Assemblea e questo è di grande rilievo. Vorrei quindi limitarmi a ringraziare i colleghi Guizzi ed Elia per il contributo qualificato e autorevole dato a questa discussione e riprendere due loro considerazioni.

In primo luogo ritengo abbia ragione il collega Guizzi; con le odierne decisioni della nostra Assemblea si chiude una fase iniziata proprio qui in Senato: e voglio aggiungere che è iniziata non in questa ma nella precedente legislatura, il che significa che il Senato non ha soltanto raccolto un chiaro orientamento referendario, ma lo ha preceduto dandogli corpo.

Credo abbia ragione il presidente Elia: la nostra scelta radicalmente innovativa dell'articolo 96 della Costituzione tende in modo evidente e netto alla riduzione drastica della giustizia politica e quindi dell'area dei giudici speciali. Vi è dunque un collegamento logico, anche se si tratta di documenti separati, con le decisioni diverse assunte per quanto riguarda i cosiddetti reati presidenziali.

Si differenzia in modo netto, con la nostra decisione, lo *status* del Presidente della Repubblica rispetto a quello dei Ministri. Vorrei dire, concordando con il giudizio qui espresso dal presidente Elia, che la disciplina, con la nuova legge costituzionale ed ordinaria, si presenta del tutto diversa e riflette in modo trasparente quella che nel nostro sistema è la connotazione di garante dal Presidente della Repubblica.

Per queste ragioni le scelte da noi compiute non solo sono coerenti con il sistema generale della nostra Costituzione, ma rafforzano il suo impianto (il collega Elia diceva, la sua architettura).

Poche parole su due problemi specifici. Per quanto riguarda le indagini preliminari (è già stato detto sia dal collega Guizzi che dal presidente Elia), se le avessimo previste avremmo creato complessi problemi di interpretazione e rischi di conflitti di competenza ed in qualche modo confuso quella distinzione, che nella legge costituzionale ed in quella ordinaria è netta, tra competenze della magistratura e competenze del Parlamento che si limitano all'esimente. Credo quindi che la scelta compiuta sia saggia e rafforzi l'organicità del sistema.

Circa gli ulteriori problemi che possono porsi e a cui faceva cenno adesso il presidente Elia, in questa fase sarebbe prematuro anticiparli. Li rimetteremo alla giurisprudenza del Parlamento, se e quando si porranno.

Termino, Presidente, sottolineando un'esigenza di coordinamento.

Parlo dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. Se ne è discusso anche con il relatore dell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Labriola. Avendo sia il Senato che la Camera (che all'esame hanno lo stesso identico testo) modificato l'articolo 18 relativo alla deliberazione del Parlamento in seduta comune per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica ed avendo riscritto i commi 4 e 5, vi è un'esigenza di coordinamento tra questi due commi. Mentre infatti al comma 5 dell'articolo 18 correttamente ricorre il riferimento all'ordine del giorno o ad altre proposte prima della decisione del Parlamento in seduta comune, nel quarto comma, ultimo periodo, il riferimento è fatto solo alla presentazione di ordini del giorno e non anche ad altre proposte.

Per cui se lei, onorevole Presidente, è d'accordo e se i colleghi non hanno obiezioni, deve essere inteso che in sede di coordinamento si aggiungono, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole «in difetto della presentazione di ordini del giorno» le seguenti altre: «e comunque in mancanza di altre proposte». Così è chiaro che non vi sono due diversi regimi per quanto riguarda l'ipotesi del comma 4 e quella del punto 5. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Do atto alla senatrice Tedesco Tatò del coordinamento da lei proposto, a nome della Giunta, all'articolo 18, comma 4, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dove, nel secondo periodo, dopo le parole: «in difetto della presentazione di ordini del giorno», si intendono inserite le seguenti altre: «e comunque in mancanza di altre proposte».

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

Poichè i singoli articoli del documento in esame recano disposizioni fra loro collegate, costituenti un organico complesso normativo, ai sensi dell'articolo 167, comma 6, del Regolamento, per l'approvazione di ciascun articolo sarà sufficiente la maggioranza semplice (cioè la maggioranza dei presenti) e verranno quindi adottati gli ordinari modi di votazione.

La maggioranza assoluta dei componenti del Senato, ai sensi dello stesso articolo 167, comma 1, (e dell'articolo 64, comma 1, della Costituzione), sarà invece necessaria per la votazione nel complesso dell'intero Regolamento.

Passiamo dunque all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Giunta.

Non sono stati presentati emendamenti.

Avverto che il testo degli articoli è il seguente:

TITOLO I

DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO DI ACCUSA

Capo I

DEI GIUDICI AGGREGATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(*Formazione dell'elenco*)

1. L'elenco previsto dall'articolo 135 della Costituzione è costituito di quarantacinque persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

2. L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

3. Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di trentasei persone.

4. I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

È approvato.

Capo II

DEL COMITATO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

Art. 2.

(*Ufficio di Presidenza del Comitato*)

1. L'Ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica o dall'Ufficio di Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

È approvato.

Art. 3.

(*Astensione e sostituzione dei componenti del Comitato*)

1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 2 non possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Nel caso di legittimo impedimento a partecipare alla seduta, il Presidente del Comitato ammette la sostituzione del componente impedito a norma del comma 3.

3. I componenti del Comitato astenutisi a norma del comma 1 e quelli legittimamente impediti a partecipare alla seduta sono sostituiti immediatamente da senatori e da deputati appartenenti al medesimo gruppo parlamentare, tratti dagli elenchi di cui al comma 4.

4. Ai fini delle sostituzioni di cui al comma 3, all'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano rispettivamente un elenco di senatori e un elenco di

deputati, aventi consistenza numerica pari a quella delle Giunte competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

È approvato.

Art. 4.

(*Validità delle deliberazioni. Divieto di astensione dal voto*)

1. Le deliberazioni del Comitato di cui all'articolo 2 non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. I componenti del Comitato non possono astenersi dal voto.

È approvato.

Art. 5.

(*Segretezza e pubblicità delle sedute*)

1. Le sedute del Comitato di cui all'articolo 2 sono ordinariamente segrete. Il Comitato può tuttavia deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche intere sedute o parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicità previsti dal Regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.

È approvato.

Capo III

DEI COMMISSARI DI ACCUSA

Art. 6.

(*Numero ed elezione dei commissari di accusa*)

1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

2. Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. I commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

È approvato.

Art. 7.

(*Sostituzione*)

1. Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

2. Nel caso di rifiuto della nomina o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

È approvato.

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO
DINANZI AL PARLAMENTO

Capo I

DEI POTERI DEL COMITATO

Art. 8.

(*Inizio del procedimento d'accusa*)

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto, referto o denuncia ad esso trasmessi a norma dell'articolo 9.

È approvato.

Art. 9.

(*Trasmissione al Comitato dei rapporti, dei referti e delle denunce. Indagini promosse d'ufficio*)

1. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette al Comitato di cui all'articolo 2 i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dandone comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica.

2. Nel caso di indagini promosse d'ufficio dal Comitato il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte del Comitato medesimo.

3. Il Comitato può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare notizia alle rispettive Assemblee delle trasmissioni e comunicazioni previste dai commi 1 e 2.

È approvato.

Art. 10.

(*Convocazione del Comitato. Promuovimento d'ufficio delle indagini*)

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 è convocato dal suo Presidente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del comma 1 dell'articolo 9.

2. Il Comitato può deliberare il promuovimento d'ufficio delle indagini, su proposta anche di un solo componente.

3. Il Presidente convoca il Comitato per la deliberazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

È approvato.

Art. 11.

(*Dichiarazione di incompetenza. Archiviazione*)

1. Le ordinanze con le quali il Comitato di cui all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perchè il reato è diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione ovvero delibera l'archiviazione degli atti del procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune può chiedere che il Comitato presenti la relazione al Parlamento medesimo. La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l'autenticità delle sottoscrizioni.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica trasmette immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a lui presentate.

4. I Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee la intervenuta definitività delle dichiarazioni di incompetenza e delle deliberazioni di archiviazione in ordine alle quali non sia stata presentata la richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune.

5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune è comunicata dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese da tale comunicazione.

È approvato.

Art. 12.

(*Relazione del Comitato*)

1. La relazione del Comitato di cui all'articolo 2 al Parlamento in seduta comune deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni.

2. Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata.

3. Il Comitato nomina uno o più relatori per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento.

4. La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

È approvato.

Art. 13.

(*Commissioni parlamentari di inchiesta*)

1. Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per fatti ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo stesso comunicazione dell'inizio delle indagini.

2. Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa.

3. In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare di inchiesta riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dal Comitato o dal Parlamento.

È approvato.

Art. 14.

(*Integrazione del presente Regolamento*)

1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, il Comitato di cui all'articolo 2 osserva nei propri lavori, nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.

È approvato.

Capo II

DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA

Art. 15.

(*Convocazione del Parlamento in seduta comune*)

1. Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, emette l'atto di convocazione del Parlamento in

seduta comune entro trenta giorni dalla data della presentazione della relazione da parte del Comitato di cui all'articolo 2 ovvero, nel caso di mancata o tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al comma 5 dell'articolo 11.

2. La seduta comune deve avere luogo entro trenta giorni dalla emissione dell'atto di convocazione.

È approvato.

Art. 16.

(*Discussione*)

1. La discussione inizia con la relazione del Comitato di cui all'articolo 2 seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 17.

(*Supplemento di indagini*)

1. Qualora il Parlamento abbia deliberato il compimento di un supplemento di indagini, il Comitato di cui all'articolo 2, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(*Deliberazioni del Parlamento in seduta comune*)

1. Prima dell'inizio della discussione generale e fino alla conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle conclusioni del Comitato di cui all'articolo 2.

2. Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui al comma 1 non è consentita la presentazione di emendamenti.

3. Qualora non siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1 e il Comitato abbia proposto che si deliberi l'archiviazione ovvero che si dichiari non doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato.

4. Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altresì nel caso che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Parlamento o quella di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni.

5. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1, sono messe in votazione per prime le proposte di dichiarare l'incompetenza del Parlamento, salvo che non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a votazioni sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare l'archivazione, le quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state formulate altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come deliberazione di non doversi procedere.

6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti separate.

7. La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo risultante dall'approvazione della proposta di coordinamento presentata dal relatore, senatrice Tedesco Tatò.

È approvato.

Art. 19.

(*Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale*)

1. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione del Comitato di cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento. Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del Presidente del Collegio d'accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

È approvato.

Art. 20.

(*Divieto di rinvii*)

1. Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

È approvato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(*Ripartizione delle spese tra le due Camere*)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono ripartite a metà tra le due Camere.

È approvato.

Art. 22.

(*Norme transitorie*)

1. Nella prima legislatura di applicazione del presente Regolamento parlamentare l'Ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 2 è costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano gli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 3 e li trasmettono al Presidente del Comitato.

È approvato.

Art. 23.

(*Abrogazione del precedente Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa*)

1. È abrogato il Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1961 e successivamente modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 febbraio 1979 e dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1979.

È approvato.

Art. 24.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento parlamentare entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

La votazione degli articoli è così esaurita.

Per assicurare uno svolgimento coordinato dei nostri lavori, dispongo l'accantonamento della votazione finale del nuovo Regolamento per i procedimenti di accusa. A tale votazione si procederà nella seduta pomeridiana di oggi.

Passiamo all'esame degli articoli del documento II, n. 18, di modifica del Regolamento del Senato, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

Anche in questo caso, i singoli articoli in esame recano disposizioni fra loro collegate, costituenti un organico complesso normativo.

Quindi, ai sensi dell'articolo 167, comma 6, del Regolamento, per l'approvazione di ciascun articolo sarà sufficiente la maggioranza semplice e verranno adottati gli ordinari modi di votazione.

La maggioranza assoluta dei componenti del Senato sarà invece necessaria per la votazione finale delle modifiche nel loro insieme.

Passiamo dunque all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Giunta.

Non sono stati presentati emendamenti. Il testo degli articoli è il seguente:

Art. 1.

All'articolo 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonchè di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1».

È approvato.

Art. 2.

All'articolo 135, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«*Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione*».

È approvato.

Art. 3.

Dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

«Art. 135-*bis*. *Esame degli atti tramessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.*

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135».

È approvato.

La votazione delle singole proposte di modifica al Regolamento del Senato è così esaurita.

Anche in questo caso, per assicurare uno svolgimento coordinato dei nostri lavori, dispongo l'accantonamento della votazione finale sull'insieme delle modifiche al Regolamento del Senato.

A tale votazione si procederà nella seduta pomeridiana di oggi.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11,15*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 263

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 31 maggio 1989, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 16 maggio 1989, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dal signor Giovanni Ravalli nei confronti del senatore Bruno Visentini e del deputato Emilio Colombo nelle loro qualità di Ministri delle finanze *pro tempore*; con decreto in data 17 maggio 1989, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dalla signora Anna Donati nei confronti del senatore Carlo Donat-Cattin, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*.

Consiglio della Magistratura militare, nomina di componenti

Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, in data 1° giugno 1989 ha nominato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, quali componenti del Consiglio della magistratura militare estranei alla Magistratura stessa, i signori professor Giovanni Giacobbe e professor Carlo Federico Grosso.

Disegni di legge, tramissione dalla Camera dei deputati

In data 1° giugno 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3882. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1698-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

C. 3854. – «Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (1796) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 2 giugno 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 12 maggio 1989:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali» (1803).

In data 1° giugno 1989 sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PETRARA. – «Modifica del trattamento di missione per il personale dei comparti del pubblico impiego» (1797);

BERNARDI, REZZONICO, ANDÒ, CHIMENTI, COVELLO, GOLFARI, IANNIELLO, LAURIA, NIEDDU e PATRIARCA. – «Norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche» (1798);

PERUGINI e COVELLO. – «Istituzione in Cosenza di una sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale della Calabria» (1799);

PERUGINI, BEORCHIA, PINTO, SARTORI, DONATO, MURMURA, MARNIGA, DIPAOLA, COVELLO e DELL'OSSO. – «Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessione di alloggi» (1800);

COVI, GALLO, BATTELLO, ONORATO, FILETTI, ACONE e CORLEONE. – «Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite» (1801);

MURMURA e ACQUARONE. – «Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» (1802).

Disegni di legge, assegnazione

In data 2 giugno 1989, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) (1796) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato inoltre deferito alla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1698-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Disegno di legge costituzionale. - SALVATO ed altri. - «Modifica agli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36 e 37 della Costituzione» (1734), previ pareri della 2ª e della 11ª Commissione;

MANCINO ed altri. - «Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge» (1776);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

BATTELLO ed altri. - «Previsione - in adempimento di obblighi internazionali - del reato di tortura nel codice penale» (1677), previ pareri della 1ª, della 3ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

DI LEMBO. - «Modifiche alla legge 25 maggio 1981, n. 307, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972"» (1764), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987» (1729) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

RICEVUTO ed altri. - «Interpretazione autentica dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, concernente norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria» (1739), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

STREHLER ed altri. «Nuove norme in materia di teatri di prosa» (1607), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

COVI e VESENTINI. – «Modifica dello statuto della "Domus Mazziniana" di Pisa di cui alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, ed aumento dell'assegnazione annua prevista» (1719), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» (1755), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BUSSETI ed altri. – «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli vergini di oliva di pregio» (1697), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

BERTOLDI ed altri. – «Misure per la salvaguardia del sistema idrografico dell'Adige e per la pianificazione, programmazione ed esecuzione dei relativi interventi» (1712), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con lettera in data 1° giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la relazione sulle attività e sui programmi della Commissione, approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 31 maggio 1989, con allegato un documento di indirizzi, approvato nella seduta del 5 aprile 1989 (*Doc.* XLI, n. 1).

Detto documento è stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dal senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, commi primo e terzo, del codice penale (*Doc.* IV, n. 68), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Regolamento del Senato, presentazione di relazioni su proposte di modificazione

In data 5 giugno 1989, il senatore Tedesco Tatò ha presentato la relazione sulla proposta di modificazione del Regolamento: MACIS ed altri: – «Modificazione degli articoli 19 e 135 del Regolamento; introduzione di un articolo 135-*bis*» (*Doc.* II, n. 18).

In data 5 giugno 1989, il senatore Tedesco Tatò ha presentato la relazione sulla proposta di Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: MACIS ed altri: – «Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa» (*Doc.* II-*bis*, n. 1).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 maggio 1989, ha trasmesso la relazione al 31 marzo 1989 sull'attività svolta in attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, concernente provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (*Doc.* LX-*bis*, n. 5).

Detto documento sarà trasmesso alla 13ª Commissione permanente e – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante «Misure urgenti per la protezione civile», la relazione – predisposta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile – sull'attuazione delle norme di cui al citato decreto-legge, relativa all'anno 1988 (*Doc.* LXXVII, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 17 maggio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 144, commi 1 e 4, del Regolamento, alle Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, secondo le rispettive competenze, e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 maggio 1989, ha trasmesso la relazione finale sulle attività svolte ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, per la realizzazione dei programmi di intervento nelle aree sottosviluppate (*Doc.* LXXXI-*bis*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 31 maggio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 3 agosto 1988, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª e saranno altresì trasmesse – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 5 giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, una relazione sulle implicazioni finanziarie derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 504 del 1988, in materia di trattamento di quiescenza del personale della scuola (*Doc.* XCI, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 1ª, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, la relazione sull'organico del personale militare in servizio al 31 dicembre 1988, ripartito per Forza armata, per grado e per posizione di stato, nonchè sugli oneri delle retribuzioni del personale militare come sopra ripartito (*Doc.* LXXV, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 giugno 1989, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 12 maggio 1989 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Orsola Grandinetti a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Veneto (Mediocredito delle Venezie).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 31 maggio 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo

1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale di ottica (INO), per gli esercizi dal 1984 al 1987 (*Doc.* XV, n. 89);

della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), per l'esercizio 1988 (*Doc.* XV, n. 90).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 31 maggio 1989, ha trasmesso la determinazione n. 2018, adottata ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dalla Corte in sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell'adunanza del 7 marzo 1989, con cui si dichiara di non ravvisare, al momento, motivi di rilievo nel comportamento tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in relazione alla situazione che, con l'accertamento di irregolarità nella gestione della Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) e le conseguenziali dimissioni del suo presidente, è venuta a determinarsi, sul piano organizzativo e funzionale, nella Federazione stessa come, di riflesso, nel Comitato olimpico nazionale italiano (*Doc.* XV-*bis*, n. 5).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 7ª.